

PREMESSO

- che con decreto sindacale n. 21/2023 del 07/03/2023, il dott. Luigi Vosa è stato nominato Dirigente Settore VII - Legalità e Trasparenza;
- che con determinazione dirigenziale n. 1/29/173 del 6 ottobre 2011 è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Funzionario - area legale e legislativa - a tempo pieno e indeterminato con procedura di mobilità da altre AA. PP.;
- che con determinazione dirigenziale n. 1/29/216 del 29 dicembre 2011 la procedura di cui sopra si è conclusa con l'assegnazione del posto di Funzionario, area legale - legislativa, ex 8A q.f., Cat D, posizione economica iniziale D3 all'avvocato M. C., il quale ha preso servizio a decorrere dal 30 dicembre 2011;

ATTESO:

- che l'art. 69 del DPR n. 268/87 stabilisce che ai professionisti legali degli Enti destinatari del Decreto medesimo spettano i compensi di natura professionale previsti dal R.D. del 27.11.33 n. 1578;

RILEVATO CHE

- i compensi professionali ai legali interni sono sottoposti agli specifici limiti di finanza pubblica contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014. Per tutti i compensi professionali ai legali interni, non trovano applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale (oggi aventi fonte nell'art. 23, comma2, del d.lgs. n. 75 del 2017), ma quelli, specifici, contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 (che impongono, a livello complessivo, di non superare lo stanziamento dell'esercizio 2013, oltre che, su un piano individuale);
- l'avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione, tuttavia, degli stessi compensi professionali;
- la regolamentazione interna dell'ente pubblico, ai fini della disciplina dei compensi spettanti agli avvocati interni, deve essere aderente ai presupposti prescritti dalla norma di legge, mantenendo, all'interno di questi ultimi, un margine di discrezionalità applicativa, da esercitare secondo criteri di congruità e ragionevolezza;
- nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (art. 9, comma 6).
- in ogni caso, a ciascun avvocato non possono essere corrisposti compensi professionali superiori al suo trattamento economico complessivo, compensi che sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo retributivo. (art. 9, commi 1 e 7).

VISTI:

- L'art. 12 del Regolamento dell'Avvocatura Municipale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 in data 24/07/2012 e s.m.i. che stabilisce i compensi per la funzione togata sia nel caso di sentenza favorevole per l'Ente con condanna di controparte al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio, sia nel caso di sentenze con compensazione delle spese ma in cui l'Ente ha sostanzialmente viste riconosciute le proprie ragioni, secondo la definizione riportata nella medesima disposizione regolamentare;

CONSIDERATO:

- che nel recupero delle somme a titolo di spese di giudizio vengono poste a carico della controparte anche gli oneri riflessi nella misura integrale, in quanto onere che, in luogo della CPA e dell'IVA applicabili ai liberi professionisti, l'Ente versa nella misura del 23,80% sulle competenze maturate e liquidate ai fini previdenziali a beneficio dei propri dipendenti avvocati, mentre per la restante parte (15% spese generali) concorre al finanziamento delle somme al cui esborso l'Ente è pure tenuto a titolo di IRAP per i medesimi professionisti;

VISTE:

- la richiesta di liquidazione delle competenze presentata dall'avv. M. C., prot. n. 31389/2024 del 21/05/2024 del 19/07/2023 con allegate note specifiche delle cause patrocinata, vinte ma aventi spese legali compensate;
- La richiesta di quantificazione inviata al IV Settore Risorse e patrimonio, prot. n. 0031609/2024 del 22/05/2024, al fine della corretta determinazione del limite di finanza pubblica contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, così come richiamato nell'art. 13 del Regolamento dell'Avvocatura Municipale;

DATO ATTO che il riscontro n. prot. 0031908/2024 del 23/05/2024, ha precisato che:

- per l'anno 2023 il limite annuo erogabile pari ad € 34.022,00 (incluso adeguamenti contrattuali e progressioni orizzontali intervenute);
- per l'anno corrente non risulta ancora costituito il fondo decentrato.
- l'art. 12 del Regolamento dell'Avvocatura Municipale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 in data 24/07/2012 e s.m.i. fissa a 37.000,00 il limite annuo 2013;

RAVVISATO CHE

- la richiesta di liquidazione delle competenze, prot. n. 31389/2024 del 21/05/2024 indica in modo analitico i giudizi per i quali v'è stata la compensazione di spese, quantificata in un totale di € 16.273,50 per i compensi spettati, secondo i parametri di cui alla tabella riportata al comma 6 del citato art. 12 del regolamento dell'Avvocatura.

VISTI:

- gli ordini di riscossione e/o le comunicazioni, pervenuti dall'Ufficio Ragioneria, con i quali sono stati comunicati i versamenti eseguiti dalle controparti a seguito delle azioni legali di recupero intraprese dall'Avvocatura Municipale;
- i fascicoli di causa, le sentenze di condanna ed i pedissequi precetti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ente così come citate nell'elenco presentato dall'Avv. C. ed allegati;

VISTI i commi 6 e 7 dell'art. 12 del Regolamento di seguito riportati:

- *6 I compensi professionali, nei casi di compensazione totale degli stessi, sono corrisposti, tenuto conto dell'abrogazione delle tariffe professionali, nel modo seguente e sono a carico del Comune:*

Valore della causa	Compenso professionale spettante
Fino ad € 5.000,00	€ 250,00
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 500,00
da € 10.001,00 ad € 20.000,00	€ 1.000,00
da € 20.001,00 ad € 30.000,00	€ 1.500,00
da € 30.001,00 ad € 50.000,00	€ 2.000,00
da € 50.001,00 ad € 260.000,00	€ 3.000,00
da € 260.001,00 ad € 520.000,00	Compenso pari alla somma dei valori riferiti alle fasi riportate nella Tabella allegata al DM 55/2014 per tipologia di causa, ridotta del 50%

Oltre € 520.000,00	Compenso quantificato ai sensi dell'art. 22 del DM 55/2014, ridotto del 50%
--------------------	---

L'ammontare annuo dei compensi professionali erogabili nei casi di compensazione delle spese ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, non può superare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 6, del D.L. n° 90/2014 convertito in L. 114/2014, la somma corrispondente allo stanziamento relativo all'anno 2013 pari ad € 26.000,00. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, possono essere corrisposti compensi professionali nei limiti sempre dello stanziamento

- *I compensi di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP."*

VISTO,

- altresì, l'art. 13 commi 7-8-10-11 del citato Regolamento che subordina la liquidazione del compenso professionale agli avvocati interni all'esito della valutazione annuale secondo la metodologia ivi indicata;

VISTA:

- la scheda di valutazione dell'attività prestata per l'anno 2023 dall'Avv. C. agli atti e che pertanto, il compenso professionale come sopra maturato, oggetto della presente determina, è interamente erogabile;

TENUTO CONTO:

- della giurisprudenza della Corte dei Conti (SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Deliberazione n. 20/2018/SRCPIE/PAR) per cui *"La normativa dettata dal comma 6 del D.L. 90/2014 provvede, in effetti, a dettare essa stessa il regime rilevante sul versante finanziario, prevedendo sia un tetto di natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili dall'Ente alla corresponsione dei compensi de quibus (risorse che non possono superare il corrispondente importo già stanziato per l'anno 2013), sia di natura soggettiva, riferibile cioè al trattamento retributivo individuale del singolo dipendente, posto che i detti compensi potranno essere corrisposti "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo". Più in particolare, sempre ai fini dello scrutinio del primo quesito, la normativa sopravvenuta e di cui al D.L. n. 90/2014, prevedendo la possibile corresponsione di compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oltre che nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (comma 3), anche in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (comma 6), e demandando in entrambi i casi la determinazione della misura e delle modalità di ripartizione degli emolumenti alle disposizioni regolamentari interne ed alla contrattazione collettiva di ciascuna amministrazione - a conferma della tesi che non si tratterebbe di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica dell'avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti - rende superflua, e, comunque, non operante per i compensi professionali dei legali interni, l'applicazione del limite vincolistico previsto per la retribuzione accessoria del personale dipendente e di cui all' art.1, comma 236, della legge 108/2015 (v., Sezione del controllo del Friuli Venezia Giulia, Delib. n. 12/2015/PAR)."*
- Nella nozione di "oneri riflessi" non è compresa anche l'IRAP che, pertanto, non può essere recuperato nei confronti dell'avvocato-dipendente e resta a carico dell'ente. (risoluzione agenzia entrate, 2 aprile 2008, n. 123/E).
- che pertanto è necessario rientrare nel limite annuo così come stabilito anche dall'art. 13 co. 3 del Regolamento in esecuzione dell'art. 9 co. 7 del D.L. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il vigente Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Il Regolamento dell'Avvocatura municipale vigente;

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante del presente atto,

D E T E R M I N A

1. di **approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **accogliere** la richiesta di liquidazione, presentata dall'Avv. M. C. come in narrativa esplicitato, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente in uno alle note specifiche delle cause patrocinata come controllate dall'ufficio;
3. di **impegnare** la somma € 16.273,50 al bilancio 2024 sul capitolo 70, centro di responsabilità 007 anno 2024;
4. di **liquidare e pagare** in favore dell'avv. M. C. la somma di € 16.273,50 dando atto che su tale importo sono stati calcolati gli oneri riflessi (23,80%) pari all'importo di € 3.873,09 che sono stati introitati dall'Ente per contributi previdenziali;
5. di **dare** atto che gli oneri fiscali relativi all'IRAP (8,50%) cedono a carico dell'Ente, così come da Regolamento dell'Avvocatura Municipale all' art. 12 comma 7, secondo i presupposti, le modalità e i termini dettati dalla disciplina in materia;
6. di **dare** atto che l'importo liquidato con il presente atto non supera il totale previsto dall'art. 13 c. 3 del Regolamento Avvocatura per l'anno 2023;
7. di **dare** atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune per gg. 15 consecutivi;
8. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
9. di **attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
10. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; che l'atto non ha come destinatario parenti o affini di Amministratori o dipendenti dell'Ente; che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Il Funzionario

Dott. Emiliano Di Napoli

Il Dirigente

Dott. Luigi Vosa